

---

# Direttiva sull'elezione dei rappresentanti al Consiglio di Facoltà

---

Il Consiglio di Facoltà, riunito in data 16 dicembre 2014, visto l'articolo 5 dello Statuto della Facoltà, emana la seguente direttiva.

## **I Docenti a contratto**

### **Art. 1 Nomina**

1. I docenti a contratto eleggono un rappresentante al Consiglio di Facoltà durante un'assemblea.
2. Il rappresentante è membro del Consiglio di Facoltà, partecipa alle sedute del Consiglio, e funge da interlocutore tra i docenti a contratto e il Consiglio di Facoltà.

### **Art. 2 Assemblea**

1. Il rappresentante convoca e presiede un'assemblea per l'elezione entro il 30 novembre.
2. L'assemblea e il voto possono avvenire per via elettronica.
3. Tutti i docenti a contratto sono eleggibili.
4. Il rappresentante per il successivo anno è eletto a maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea, e il nome comunicato al Decanato entro il 15 dicembre.

### **Art. 3 Mandato**

1. Il mandato dura un anno a partire dal 1 gennaio.
2. Il mandato è rinnovabile.

### **Art. 4 Revoca**

1. Il mandato del rappresentante può essere revocato dal rispettivo organo di designazione, solamente per gravi motivi (es. malattia, atti illeciti,...)
2. In questo caso, un nuovo rappresentante è eletto per il resto dell'anno entro 14 giorni.

### **Art. 5 Sostituzione**

1. Un sostituto può subentrare in funzione in caso di impedimento del rappresentante titolare.
2. I sostituto è eletto insieme al rappresentante all'assemblea generale. Elezione e mandato del sostituto sottostanno alle regole degli articoli 2, 3 e 4.

## **II Post-doc, studenti di dottorato e studenti (Bachelor e Master)**

### **Art. 1 Nomina**

1. Ognuno dei tre gruppi di post-doc, studenti di dottorato e studenti (Bachelor e master) eleggono un rappresentante al Consiglio di Facoltà durante un assemblea.
2. I rappresentanti sono membri del Consiglio di Facoltà, partecipano alle sedute del Consiglio, e fungono da interlocutori tra i rispettivi gruppi e il Consiglio di Facoltà.

### **Art. 2 Assemblea**

1. Il rappresentante convoca e presiede un'assemblea per l'elezione entro il 31 maggio.
2. Tutti i membri dei rispettivi gruppi partecipano alle assemblee. Sono eleggibili tutti coloro che saranno parte di uno dei gruppi nell'anno accademico successivo.
3. I rappresentanti per il successivo anno sono eletti a maggioranza semplice dei partecipanti all'assemblea, e i nomi comunicati al Decanato entro il 15 giugno.

### **Art. 3 Mandato**

1. Il mandato dura un anno a partire dal 1 settembre.
2. Il mandato non è rinnovabile.

### **Art. 4 Revoca**

1. Il mandato del rappresentante può essere revocato dal rispettivo organo di designazione, solamente per gravi motivi (es. malattia, atti illeciti,...)
2. In questo caso, un nuovo rappresentante è eletto per il resto dell'anno entro 14 giorni.

### **Art. 5 Sostituzione**

1. Un sostituto può subentrare in funzione in caso di impedimento del rappresentante titolare.
2. I sostituto è eletto insieme al rappresentante all'assemblea generale. Elezione e mandato del sostituto sottostanno alle regole degli articoli 2, 3 e 4.